

23.10.2012 Corte di Cassazione – Penale (specializzandi: o la borsa di studio o l'incarico esterno)



Il fatto

La Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Udine che aveva condannato una specializzanda alle pene ritenute di giustizia per truffa aggravata ai danni dell'Università per avere indotto in errore l'Ente che corrispondeva regolarmente, ma indebitamente la borsa di studio alla dottoressa che nel frattempo, secondo l'accusa, aveva intrapreso una attività presso una struttura sanitaria giustificando con una personale esigenza di cure l'assenza dalle lezioni.

La dottoressa ha impugnato la pronuncia dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il diritto

Tra gli altri aspetti, i giudici di legittimità hanno rimarcato la circostanza emersa in primo grado per cui nel caso di specie sussisteva un dovere di comunicazione, posto che il regolamento interno per il funzionamento della scuola di specializzazione dell'area medica, prevedeva espressamente che l'assunzione di un incarico esterno presso una struttura convenzionata con la scuola, importava la rinuncia alla borsa di studio per il periodo di durata dell'incarico.

Da tale disposizione veniva desunta dunque l'esistenza di un dovere di rinunciare alla borsa di studio, comunicando la circostanza dell'avvenuta assunzione dell'incarico alla scuola.

Esito del giudizio

La Suprema Corte ha respinto il ricorso.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.ne]

Cassazione Penale - Sez. II; Sent. n. 39091 del 04.10.2012